



Provincia
di Milano

Acque



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° ..32.../07..

Atti n° 198386/06/2.8/05/3944

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del ...17 LUG. 2007

Presidente **BRUNA BREMBILLA**

Vice Presidente **GIACOMO BERETTA**

Consiglieri

CARLA ANDENA	ANTONELLO PATA
GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO
RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
PAOLO DEL NERO	FRANCO TAGLIAFERRI
ANDREA GAIARDELLI	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Azzonamento di un'area del territorio comunale di Pieve Emanuele, interna al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, in conformità alla sentenza del TAR Lombardia n. 1215 del 10.06.2005: proposta degli uffici tecnici e PRESA D'ATTO da parte del Consiglio Direttivo propedeutica alla presentazione al Consiglio Provinciale per la deliberazione di competenza ai sensi della L.R. 86/'83 (art. 19) e dell'art. 4 del Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23 luglio 1991 (Deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 7 pagine di cui 3 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano";

Visto il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23 luglio 1991;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la sentenza n. 1215 del 10.06.2005 con cui il TAR Lombardia ordinava la rideterminazione della "Fascia di pertinenza fluviale" (art. 33 delle NTA del PTC) di un'area del comune di Pieve Emanuele (corrispondente alla proprietà Tolcinasco s.r.l.), di cui alla cartografia allegata, ed inoltre il nuovo azzonamento delle aree residue in esito allo scorporo della "Fascia di pertinenza fluviale";

Vista la relazione predisposta dal Dott. Valerio Montonati, Esperto Tecnico Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, in data 12 giugno 2007, in atti;

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del 11.01.2007 che si allega al presente atto e di cui ne diventa parte integrante;

Considerato che la sentenza è passata in giudicato ed occorre dare riscontro alle azioni propedeutiche necessarie alla rideterminazione, mediante nuovo azzonamento, dell'area oggetto di sentenza secondo il procedimento previsto dall'art. 19 della L.R. 86/83, già avviate con la convocazione della Conferenza di Servizi degli Enti interessati del 11.01.2007;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per procedere con celerità alla deliberazione di Consiglio Provinciale così come disposto dall'articolato di cui alla L.R. 86/83;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Cristina Melchiorri, in data **20 GIU. 2007** ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 11 , contrari / , astenuti / espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) la presa d'atto della seguente proposta elaborata dagli uffici tecnici sulla base dell'esito della Conferenza di Servizi del 11.01.2007:

- venga assunto come nuovo perimetro della fascia di pertinenza fluviale l'isoieta che indica la quota di m. 92 s.l.m. fino al limite dell'area determinata come allagabile dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di pianura Lambro-Olona" e quindi segua il medesimo fino al confine di proprietà oggetto della sentenza TAR;
- le aree residue vengano azionate come "Territori Agricoli di Cintura Metropolitana" (art. 25 della NTA del PTC) e rimangono, comunque, inserite in ambito di art. 1 della NTA del PTC "Parco Naturale" in quanto la sentenza del TAR non ne inficiava specificatamente la destinazione in ordine alla pianificazione territoriale ed inoltre per quanto specificato nel verbale della Conferenza di Servizi allegato alla presente;
- venga, quindi, assunta la nuova rappresentazione cartografica che si allega alla presente;

2) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;

3) la trasmissione del provvedimento al Comune di Pieve Emanuele;

4) la trasmissione al consiglio provinciale per la Deliberazione di competenza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/'83 e dell'art. 4 del Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23 luglio 1991;

5) di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00


Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
IL RAGIONIERE CAPO	IL DIRETTORE
Data.....	28 GIU. 2007 Data

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

30 LUG. 2007

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
* in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
* per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.


22 AGO. 2007

Milano, li.....

22 AGO. 2007

esposta all'Albo pretorio dal
senza seguito d'opposizione

30/7 al 14/8/07
IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
GENERALE





Data 30 gennaio 2007

Protocollo

Pagina

1

ARE-11
86/83

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 11/01/2007

Partecipanti: Dott. Alberto Di Cataldo Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Valerio Montonati Parco Agricolo Sud Milano
Sig. Francesco Argeri (Sindaco Comune di Pieve Emanuele)
Dott. Urbano Carmela Chiarina (Segretario e Direttore Generale Comune)
Ing. Guadagnolo Arturo (Ufficio Tecnico Comune)
Arch. Simi (Consulente Comune)

OGGETTO: Senza del TAR Lombardia n. 1215 del 10.06.2005 determinazioni in ordine agli adempimenti ordinati dalla sentenza del TAR in particolare sul nuovo azionamento delle aree oggi individuata come "Pertinenza fluviali, di proprietà di Tolcinasco srl in comune di Pieve Emanuele (MI).

Rapporto: Il Parco tramite il Dott. Valerio Montonati, riassume lo stato di fatto in ordine all'azionamento dell'area interessata così come descritto dal PTC vigente specificando come le aree coinvolte siano comunque sottoposte ai vincoli definiti negli art. 1 e 25 delle NTA del PTC.

In particolare pur con il ridimensionamento delle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 33 delle NTA del PTC, gli stessi territori restano tutelati agli effetti dell'art. 25 (NTA del PTC) "Territori Agricoli di Cintura Metropolitana", che ammette interventi edificatori solo relativamente all'esercizio dell'attività agricola (con specifiche limitazioni ed indicazioni) e/o per la collocazione di attrezzature, servizi ed impianti tecnologici (impianti di pubblica utilità) previa verifica delle condizioni di ammissibilità rispetto gli standard urbanistici e di compatibilità ambientale secondo le procedure di cui all'art. 14 (NTA del Ptc); e dell'art. 1 (NTA del PTC) che individua e delimita, all'interno del Parco, le aree che costituiscono Parco Naturale e che vengono disciplinate, una volta approvate





con specifica legge Regionale (art. 19 comma 2 bis L.R. 86/83) dalla stessa legge regionale sulle aree protette (86/93) oltre alle legge quadro sulle aree protette (L. 304/91).

Il mantenimento del perimetro di Parco Naturale è giustificato, fra l'altro, sia pur riconoscendo una nuova delimitazione delle fasce di pertinenza fluviale, in quanto le superfici coinvolte trovansi a "cavallo" di aree già riqualificate sotto il profilo ambientale e con particolare profilo naturalistico come: "Lamberin di Opera" (idrografica Sx del Lambro meridionale) già di proprietà del Parco Agricolo Sud Milano -Provincia di Milano e : "Area dei Laghetti di Tolomasco" già di proprietà del Comune di Pieve Emanuele.

Sarebbe quindi proponibile una nuova perimetrazione seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità del Bacino, già invitata alla presente conferenza, con risposta negativa motivata da mancanza di titolarità specifica nella materia qui trattata (si allega nota del 10/01/2007, n.143), che ha inoltrato uno stralcio di "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica inomissis " relativo all'area in essere, con sommaria individuazione delle aree allagabili per piena con tempo di ritorno di 100 anni e che qui vengono acquisite unitamente alla previsioni del PRG vigente nel comune di Pieve Emanuele e che seguono, nel complesso, l'andamento morfologico garantendo un gradino di 30- 50 cm di sicurezza ma che, in ogni caso, risulta costantemente superato come da osservazioni dirette effettuate dai tecnici comunali, in ogni occasione di piena anche per eventi con portata ordinaria e comunque non assimilabili a situazioni storiche (T=100).

Tale condizione sarebbe invero dovuta, in prima istanza, al mero sollevamento della falda acquifera che nella zona in essere corrisponde, sostanzialmente, al bacino sotterraneo dello stesso fiume Lambro Meridionale.

Il Comune di Pieve Emanuele interviene con l'arch. Simi il quale specifica, inoltre, come anche aree esterne a quelle sopra individuate risultano mantenere una quota altimetrica che non le garantisce dagli eventi di piena. In particolare viene evidenziato il vincolo posto del Decreto Legislativo 42/2004 che individua una fascia di rispetto di mt.150 dall'alveo dei fiumi. Tale fascia, per altro, risulta sovrapponibile alla proposta di nuova perimetrazione delle pertinenze fluviali come precedentemente indicata.

Viene infine evidenziato come l'intera area debba essere complessivamente considerata come "area golenale" comunque compatibile con l'attività agricola e con una destinazione naturalistica.

Riguardo l'Autorità di Bacino del Fiume Po, si evidenzia la nota n. 143 del 10/01/2007, prodotta in funzione della presente conferenza di servizi, con la quale la medesima Autorità dichiara di non avere competenze specifiche e dirette in merito all'espressione di determinazione sulle materie che costituiscono oggetto della presente conferenza.

Tuttavia, l'autorità, fornisce un documento di studio, tratto dallo "Studio della sistemazione idraulicaomissisambito idrografico di pianura Lambro - Olona"; attività pianificatoria, questa, di competenza dell'Autorità di bacino del Fiume Po.



Tale documento, viene, in questa sede, recepito integralmente così come già dichiarato in narrativa.

Conclusioni:

La conferenza di servizi si conclude stabilendo di avviare le procedure di rideterminazione dell'azzoneamento delle aree interessate per quanto concerne la fascia di pertinenza fluviale, secondo i criteri stabiliti della L.R. 86/83 s.m.i e dalla L.R. 24/90, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, secondo le indicazioni sopra espresse (verbale della conferenza), adottando, cioè, la planimetria fornita dall'Autorità di Bacino del fiume Po implementata dalla fascia di rispetto individuata ai sensi della Dlgs 42/2004 definita in dettaglio dalla quota altimetrica dei 92 m. s.l.m. Tale documentazione viene allegata alla presente.

(Dott. Valerio Montonati)

Data 11/01/2007 ora inizio 10.30 ora di conclusione 11.00